41333/06 M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Quinta Sezione penale

Udienza Pubblica del 27 ottobre 2006

GIEMME NEW

composta

Dr. Renato Luigi Calabrese — Presidente
Reg. Generale: 232/06 — Sent n. 1833

Dr. Pier Francesco Marini — Consigliere

Dr. Gian Giacomo Sandrelli — "

D.ssa M.Stefania Di Tomassi — "

Dr. Maurizio Fumo — "

ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da [T.R.] nato il [(omissis)] avverso la Sentenza del 16.4.2005 resa dalla Corte d'Appello di Torino

sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Giovanni D'Angelo, che conclude per il rigetto del ricorso.

In fatto.

La Corte d'Appello di Torino, investita dell'appello del PM. e (incidentale) della Parte Civile, con Sentenza del 7.7.2005, ha riformato l'assoluzione pronunciata dal GIP. presso quel Tribunale in data 4.4.2001 nei confronti di [T.R.] imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Il fatto dedotto dalla presente vicenda processuale è semplice: [P.A.] [ ] titolare della ditta individuale [(omissis)], versò una forte somma di denaro a tale [D.G.], perché quest'ultimo lo presentasse all'attuale ricorrente, [T.R.] presidente di una cooperativa, per propiziare l'assegnazione di un appalto per lavori ammontanti a circa 5 miliardi in capo alla propria ditta.
Il [P.] fallì alcuni anni dopo. Si avviarono diverse procedure penali sulla sua gestione per il reato di bancarotta: il presente processo riguarda soltanto il [T.] essendo state stralciate le posizioni del protagonista [P.] e del [D.]

Avverso la decisione della Corte territoriale ha interposto ricorso la difesa del T. sulla base dei seguenti motivi:
carenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui ravvisa un accordo correlato all'evento illecito;
carenza di motivazione sulla consapevolezza del T., circa lo stato di dissesto del (di poi) fallito P. anche per la risalenza nel tempo della condotta rispetto alla dichiarazione di fallimento.

In diritto.

Il secondo mezzo di impugnazione è fondato, conglobando - meglio che il primo motivo (non del tutto chiaro) - le ragioni dell'insufficiente motivazione della sentenza impugnata.

E' insegnamento di questa Corte che la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni, con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (cfr., tra le altre, Cass., sez. II, 12.12.2002, Contrada, Ced Cass., rv. 225564).

L'attuale vicenda è stata attentamente vagliata da una dettagliata sentenza del GUP. presso il Tribunale che, oltre a provvedere ad una ricostruzione meticolosa delle risultanze (condivisa dalla Corte distrettuale), dispone di una meditata disanima anche della risultanza gravante sul T. quale concorrente nel reato di bancarotta del P.. Di qui l'onere del giudice dell'appello di rendere chiara ed esauriente esposizione dei motivi che hanno condotto al difforme convincimento ed, in particolare, sul decisivo profilo che consenta di ascrivere la responsabilità del reato "proprio" - la bancarotta fraudolenta per distrazione - anche al terzo, estraneo alla gestione dell'impresa. Sulla consapevolezza in capo al percipiente, cioè, che la distrazione della ricchezza si sarebbe risolta in un probabile danno per i creditori.

La questione dedotta dal ricorso non attiene al pur delicato tema, se l'illiceità del versamento di denaro a terzi, configuri automaticamente la natura fraudolenta dell'operazione alla luce dell'art. 216 comma 1 n. 1 l. fall. (salva, ovviamente, l'autonoma responsabilità per la violazione della norma penale ravvisata). Al riguardo questa Corte ha rassegnato opinioni difformi e, per il vero, la decisione citata dalla sentenza impugnata (Cass., sez. V, 6.10.1999, Tassan Din, Guida al dir., 1999, fasc. 48, 98), giunge a siffatta conclusione motivando (anche) sulla estraneità dell'operazione rispetto all'oggetto sociale, referenza che qui non è richiamabile, trattandosi di impresa individuale con confusione tra il patrimonio aziendale e quello

dell'imprenditore. E', al contempo, rinvenibile un argomentato diverso orientamento (cfr. ad Cass. Sez. 5, 6.10.1999, Cusani, Rv. 214862; Cass. Sez. V, 13.6.1998, Altissimo, CED Cass. Rv. 211393), che mira a riportare la valutazione della fraudolenza in termini di utilità ed interesse di impresa, lasciando la eventuale intrinseca illiceità alla censura di specifica disposizione incriminatrice penale.
Il problema non è qui direttamente investito (anche se un richiamo vi è nel provvedimento impugnato) poiché non risulta ascritto al T. il concorso del P. in qualche diverso reato da questi commesso: la ragione consiste, evidentemente, nella assenza di fatto corruttivo per la mancanza di connotazione pubblica nella carica e funzione rivestita dal ricorrente.

Oggetto della presente vicenda è, invece, la responsabilità - quale concorrente *extraneus* nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione - del percettore della somma versata dall'imprenditore che, successivamente, venga dichiarato fallito.
Questa Corte ha già sottolineato che, se è di massima legittimo ipotizzare il concorso del terzo percipiente nel reato dell'imprenditore fallito, occorre, tuttavia, che non sia posta in dubbio la sua conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da cui il denaro proviene (cfr. Cass., Sez. 5, 22.4.2004, Bertuccio, CED Cass. 228905).
Invero, il tratto saliente della nozione di "distrazione fraudolenta" in sé comporta la consapevole ed ingiustificata esposizione a repentaglio delle ragioni dei creditori.
La configurazione dell'elemento psicologico è agevole se riferita alla posizione dell'imprenditore: per costui è del tutto logico supporre la conoscenza della consistenza del proprio patrimonio: dunque, anche dei meccanismi produttivi di profitto nonché dei possibili benefici che l'impiego di denaro può procurare alle sorti dell'impresa, nonché del limite oltre il quale l'uscita di ricchezza rappresenta un serio rischio di insolvenza. Per questo versante è corretto ritenere completa la rappresentazione della propria realtà economica e sufficiente ad integrare la penale responsabilità, pertanto, con la dimostrazione di un dolo generico.
Ma così non può dirsi per chi, non disponendo di una completa valutazione di questo compendio informativo, non necessariamente ricava dal dato di uscita del denaro un giudizio di concreto e serio repentaglio agli interessi creditorî, tanto più se il versamento è finalizzato ad un (fondatamente) sperato e perseguito incremento della produttività e di profitto (esito che, se raggiunto, elide il danno da reato).
Dunque, per la corretta valutazione della posizione dell'*extraneus,* il giudice deve giovarsi di una rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore.

Il GUP ha escluso che questa conoscenza esistesse in capo al T., anche perché il denaro pervenne a costui per via mediata, attesa l'interposizione reale del D. (a sua volta autonomamente interessato alla vicenda e portatore di proprie ed indipendenti istanze remuneratorie): la sentenza del primo giudice ha rammentato che ben difficilmente il T. potesse avere contezza delle effettive

difficoltà in cui versava la ditta del [.] essendo primario l'interesse del ricorrente a che l'appalto pervenisse a conclusione (cfr. Sent GUP. pag. 17). D'altra parte, la distanza di tempo intercorso tra l'azione ritenuta illecita e la dichiarazione di fallimento (circa quattro anni) indebolisce seriamente ogni presunzione accusatoria sulla piena rappresentazione del [T.] Sulla base di queste considerazioni si impone nuovo esame della vicenda, con più articolata spiegazione a sostegno del suo convincimento di reità, motivazione che la decisione impugnata non offre, integrando il vizio di legittimità.

Quanto precede esime dalla valutazione del restante mezzo di impugnazione.

La Corte annulla la decisione, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, per nuovo esame.

PQM.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2006

Il Cons. estensore

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addì 18 DIC. 2006

IL CANCELLIERE C1

Carmela Lanzuise